



Circ. 350

Venezia Mestre, 13/06/2020

Al Personale docente ATA
Alla RSU
p.c. al DSGA

OGGETTO: INFORMATIVA - GESTIONE LAVORATORI "FRAGILI" (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020)

Premesso che:

è assicurato il rispetto della normativa specifica vigente per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei "lavoratori fragili" (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020).

L'art. 2087 del Cod. Civ. (tutela delle condizioni di lavoro) impone al datore di lavoro di adottare, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Quanto sopra premesso, si comunicano con la presente le precisazioni di seguito indicate necessarie per intraprendere le opportune azioni di tutela, a norma delle di cui al art. 3. C. 1. Lett. b) del DPCM 8/3/2020 e dell'art. 26, del D.L. n. 18 del 17/3/2020, qualora le SS.LL. ritengono di rientrare nella definizione di lavoratore fragile.

La "fragilità" è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il Medico Competente è a conoscenza oppure non è aggiornato.

Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da COVID-19, del tipo:

- condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
- patologie oncologiche (tumori maligni);
- patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
- patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiectasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
- diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato;
- insufficienza renale cronica;
- insufficienza surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- reumatopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemico, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).

L'elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé.

Altri importanti fattori sono:

- la comorbidità: cioè la presenza contemporanea di più patologie fra quelle citate;
- l'età (viene citato, quale esempio di carattere indicativo del dato anagrafico, l'età > 55 anni)

Resta inteso, pertanto, che per i lavoratori che hanno una o più patologie del tipo sopra evidenziato ed hanno un'età maggiore di 55 anni, si dovrà fare una valutazione più attenta per coglierne l'eventuale "fragilità".

Per quanto sopra esposto:

tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di fragilità possono ricorrere, su base strettamente volontaria, ad una delle due modalità:

1) L'art. 74 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) ha esteso al 31 luglio 2020 la tutela già prevista fino al 30 aprile per i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:

- beneficiari dei diritti di cui alla Legge 104/1992 in condizione di gravità, art 3 comma 3,
- beneficiari dei diritti di cui alla Legge 104/1992 senza condizione di gravità, art. 3 comma 1, purché oncologici, immunodepressi o con necessità di relative cure. Il medico di famiglia è tenuto a specificare sul certificato di malattia gli estremi del verbale di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92, documento che dà origine alla possibilità di assentarsi precauzionalmente dal lavoro. Il codice nosologico che il medico di base deve apporre sul certificato attribuibile a questo stato di assenza per malattia è il V07. Il trattamento economico da garantire ai lavoratori assenti con certificazione di malattia in quanto lavoratori fragili è il medesimo riconosciuto ai lavoratori che subiscono un ricovero ospedaliero. Per questa fattispecie, valida fino al 30 luglio, la scuola deve solo recepire il certificato medico telematico e avviare il periodo di malattia.

2) L'art. 83 dispone invece l'avvio della "sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori, anche NON beneficiari di 104, maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".

In questo caso il lavoratore

- a. richiede al proprio medico curante la certificazione della patologia con indicazione della terapia prescritta ed attualmente in corso, allegando, ove possibile, i referti di visite specialistiche che attestino le patologie oggetto della richiesta;
- b. reperisce la certificazione di invalidità (qualora ottenuta), rilasciato dalla competente Commissione medica INPS;

Una volta in possesso della sopra elencata documentazione, il lavoratore deve comunicare per iscritto, entro il 24 giugno 2020 (17 giugno per i docenti impegnati negli esami di idoneità) al Dirigente Scolastico la volontà di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini della qualificazione di lavoratore fragile, indicando i propri riferimenti ove poter essere contattati (nominativo, numero di cellulare ed email) per poter concordare le modalità di invio della documentazione sanitaria.

Sarà cura dell'Istituto informare prontamente il Medico Competente che darà avvio alla procedura di valutazione.

N.B. Si rileva che le istanze dei Docenti saranno evase a partire dall'avvio in presenza del nuovo anno scolastico, solo in costanza di normativa.

Per i docenti impegnati nelle commissioni d'esame di idoneità, qualora la comunicazione arrivi entro il 17 giugno, l'istanza sarà evasa immediatamente.

Si allega: - modulo richiesta visita Medico Competente.

Il Dirigente Scolastico
Anna DELLO BUONO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.lgs n.39/93